



Tribunale Ordinario Di Modena

Terza Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici dell'Esecuzione, R. Vaccaro e G. Lucchi, subentrati ai precedenti colleghi nel ruolo delle esecuzioni immobiliari dell'intestato Tribunale, a far data dal **18/19.11.2020**,

preso atto di talune richieste di liquidazione dei compensi avanzate dagli ausiliari (esperti stimatori, professionisti delegati e custode) nell'ambito di procedure esecutive oramai estinte (talvolta anche a distanza di un considerevole arco temporale dall'adozione del provvedimento di estinzione);

ritenuto di dover impartire indicazioni operative e criteri interpretativi uniformi al fine di evitare incertezze e trattamenti differenziati di situazioni processuali omogenee;

rilevato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari emesso dal giudice dopo che è stato definito il relativo giudizio costituisce provvedimento abnorme perché emesso in carenza di potere (*ex plurimis* Cass. 4.3.2016, n. 4307; Cass. 22.7.2003, n. 11418; Cass. n. 1887 del 2007; Cass. n. 28299 del 2009; Cass. 2.02.1994, n. 1022). Ciò in quanto il presupposto dell'attività del giudice qualunque ne sia il contenuto – e quindi anche nel caso della doverosa liquidazione delle competenze all'ausiliare nominato dal giudice stesso – è la pendenza del giudizio, di cognizione ovvero di esecuzione;

considerato che tale indirizzo giurisprudenziale trova, peraltro, conferma a livello ordinamentale, nell'art. 71 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. Testo Unico in materia di spese di giustizia), a tenore del quale la domanda di liquidazione deve essere presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese relativi all'espletamento dell'incarico ovvero trascorsi duecento giorni dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno;

ritenuto che sia comunque salvaguardato il diritto del professionista ad ottenere, qualora ne ricorrano i relativi presupposti, il compenso per la propria prestazione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (salvo eventuale eccezione di prescrizione della parte interessata).

P.Q.M.

DICHIARANO NON LUOGO A PROVVEDERE sulle istanze in premessa.

Si comunichi all'istante.

Modena, 27/05/2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Vaccaro

IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Lucchi

deportato il 08/06/2024
IL CANCELLIERE
Ernestino Barbieri

[Handwritten signature]

